
2024-03-27

TAR Lazio Roma sez. IV 14/3/2024 n. 1035

Cause di esclusione e decorrenza del termine

Gara pubblica- Disciplina dell'esclusione- Articolo 96, comma 10, lett. c), n. 1, del d.lgs 36/2023 – Le cause di esclusione di cui all'articolo 95 rilevano... per tre anni decorrenti dalla data di emissione di uno degli atti di cui all'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale – Triennio decorrente dalla data di emissione della richiesta di rinvio a giudizio- Tesi sostenuta dalla difesa erariale – secondo cui il sopraggiungere (dopo la richiesta di rinvio a giudizio) del decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 429 c.p.p. comporterebbe la possibilità di "prescindere dalla decorrenza dei tre anni" – Non sembra trovare riscontro nella disciplina dettata dagli artt. 94 e ss. del d.lgs 36/2023

Il ricorso appare assistito da idoneo fumus boni iuris con riferimento alla contestazione concernente il superamento del limite temporale massimo stabilito dall'art. 96, comma 10, lett. c), n. 1, del d.lgs 36/2023 (secondo cui "Le cause di esclusione di cui all'articolo 95 rilevano... per tre anni decorrenti ... dalla data di emissione di uno degli atti di cui all'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale ... ove la situazione escludente consista in un illecito penale rientrante tra quelli valutabili ai sensi del comma 1 dell'articolo 94 oppure ai sensi del comma 3, lettera h), dell'articolo 98"); (...) nel caso di specie, il triennio – decorrente dalla data di emissione della richiesta di rinvio a giudizio (il giorno 26 gennaio 2021) – è venuto a scadenza in data 26 gennaio 2024; (..) la tesi sostenuta dalla difesa erariale – secondo cui il sopraggiungere (dopo la richiesta di rinvio a giudizio) del decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 429 c.p.p. comporterebbe la possibilità di "prescindere dalla decorrenza dei tre anni" – non sembra trovare riscontro nella disciplina dettata dagli artt. 94 e ss. del d.lgs 36/2023.

Pubblicato il 14/03/2024
N. 01035/2024 REG.PROV.CAU.
N. 01545/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1545 del 2024, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alfredo Biagini, Francesco Balasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Anas Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gianmarco Miele, Enrico Gualandi, Flavia De Pellegrin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento prot. U -OMISSIS- del 24/25.1.2024 di Anas S.p.A., di sospensione di -OMISSIS- da tutte le qualificazioni attive e dunque dall'iscrizione all'Albo dell'Elenco Unico degli Operatori Economici Anas;

della nota -OMISSIS- del 16.11.2023 di Anas S.p.A., di avvio dell'istruttoria ex art. 96, co.6, d.lgs. 36/2023;

dei verbali tutti, relativi al procedimento amministrativo definito con il suddetto provvedimento di sospensione, ed in particolare di quelli nel medesimo citati, del 21.12.2023 del Comitato di Qualificazione ANAS, dell'11.1.2024 del Comitato di Qualificazione dei Fornitori del Gruppo FSI e del 18.1.2024 del Comitato di Qualificazione ANAS;

ove occorrer possa, in parte qua, del Regolamento per la formazione e la gestione dell'Elenco degli operatori economici ANAS per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture (art.18.1, vers. 4.0 e art. 10.4 vers. 5.0), nonché del Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e del Framework Unico Anticorruzione, in quanto riferibili alla posizione di ANAS S.p.A. e da questa applicati;

dell'eventuale provvedimento di preliminare sospensione "a sistema" di -OMISSIS- ai sensi delle suddette fonti regolamentari interne di Anas S.p.A., di estremi non noti;

in via subordinata: dell'omessa limitazione al 26.1.2024 degli effetti del provvedimento di sospensione di -OMISSIS- da tutte le qualificazioni attive e dunque dall'iscrizione all'Albo dell'Elenco Unico degli Operatori Economici Anas, ai

sensi dell'art. 96, co.10, d.lgs. 36/2023, ovvero dall'omesso ritiro in autotutela di detto provvedimento dal 27.1.2024, ai sensi della medesima disposizione normativa.

Nonché, per il risarcimento del danno patito in conseguenza dell'adozione dei gravati provvedimenti, da quantificarsi in corso di causa.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Anas Spa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2024 il dott. Giuseppe Bianchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, in base a una sommaria delibazione, il ricorso appare assistito da idoneo fumus boni iuris con riferimento alla contestazione concernente il superamento del limite temporale massimo stabilito dall'art. 96, comma 10, lett. c), n. 1, del d.lgs 36/2023 (secondo cui "Le cause di esclusione di cui all'articolo 95 rilevano... per tre anni decorrenti ... dalla data di emissione di uno degli atti di cui all'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale ... ove la situazione escludente consista in un illecito penale rientrante tra quelli valutabili ai sensi del comma 1 dell'articolo 94 oppure ai sensi del comma 3, lettera h), dell'articolo 98");

Osservato, infatti, che, nel caso di specie, il triennio – decorrente dalla data di emissione della richiesta di rinvio a giudizio (il giorno 26 gennaio 2021) – è venuto a scadenza in data 26 gennaio 2024;

Considerato che la tesi sostenuta dalla difesa erariale – secondo cui il sopraggiungere (dopo la richiesta di rinvio a giudizio) del decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 429 c.p.p. comporterebbe la possibilità di "prescindere dalla decorrenza dei tre anni" – non sembra trovare riscontro nella disciplina dettata dagli artt. 94 e ss. del d.lgs 36/2023;

Ritenuto di fissare l'udienza pubblica di trattazione nel merito della controversia alla data del 16 ottobre 2024;

Ritenuto che sussistano i presupposti per la compensazione delle spese di lite nella presente fase;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) così dispone:
accoglie la domanda cautelare e, per l'effetto, sospende l'esecuzione del provvedimento prot. U -OMISSIS- del 24/25.1.2024 di Anas S.p.A.;
fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 16 ottobre 2024.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2024 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente

Angelo Fanizza, Consigliere

Giuseppe Bianchi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Giuseppe Bianchi

Roberto Politi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.